

STATUTO**TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1****Denominazione e sede**

Esiste, quale Ente del Terzo Settore ai sensi del Codice del Terzo Settore, un Comitato, sotto la denominazione **"COMITATO RORAIMA di solidarietà con i Popoli Indigeni del Brasile Ente del Terzo Settore"**, in forma abbreviata **"CO.RO. ETS"** (di seguito anche il **"Comitato"** o **"CO.RO."**); senza vincoli di interpunzione o rappresentazione grafica.

Ai fini del presente statuto, si precisa che per "CTS" si intende il D.Lgs. n. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore") e s.m.i..

L'organizzazione ha attualmente sede nel comune di **Torino** e con delibera degli organi competenti potrà costituire o sopprimere su tutto il territorio nazionale e all'estero sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.

Art. 2**Finalità, impegni, attività**

Il CO.RO. non ha fini di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, contraddistinte con le lettere di cui infra nell'art 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del sopra indicato articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al sopra indicato articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Scopo del Comitato è in particolare la solidarietà attiva nei confronti delle società e delle culture minoritarie contemporanee, specialmente con riferimento a quelle rappresentate dai popoli indigeni e dalle altre realtà di

emarginazione del Brasile.

A tal fine il Comitato intende proporsi nell'ambito del territorio italiano ed internazionale quale attiva presenza sociale e culturale, qualificata a rappresentare una struttura di servizio per tutti coloro, individui, Associazioni ed Enti, che sono e saranno interessati al conseguimento di quanto sopra.

Ciò potrà avvenire attraverso una serie di iniziative ed attività, quali: promozione di incontri, convegni, studi, corsi di formazione, di aggiornamento e di sensibilizzazione, manifestazioni pubbliche; raccolta di fondi a sostegno delle finalità associative; promozione di reportage, articoli, video, pubblicazione di scritti nonché divulgazione di fonti e di ricerche; apertura e gestione di un sito internet dedicato; campagne di sensibilizzazione mediante petizioni e sottoscrizioni; coordinamento con altre realtà ed associazioni locali, nazionali ed internazionali.

Il Comitato potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili al conseguimento degli scopi sociali di cui sopra, ivi compreso il ricorso a finanziamenti bancari.

Potrà altresì esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a dette attività di interesse generale e secondo i criteri ed i limiti dettati dalla normativa vigente.

Nel rispetto di quanto sopra, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Assemblea dei Soci.

Art. 3

Durata

Il Comitato ha durata fino al 31 (trentun) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Tale termine potrà essere prorogato, anche prima della scadenza, con delibera dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

SOCI

Art. 4

Adesione, Recesso ed Esclusione

Possono essere Soci del Comitato tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, Associazioni ed Enti, che ne richiedano l'iscrizione e che ne condividano lo spirito e gli scopi. L'adesione è volontaria e comporta l'accettazione e il rispetto del presente Statuto e impegna al pagamento della quota associativa minima annuale.

Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti. L'adesione al Comitato avviene attraverso la presentazione di una richiesta sottoscritta da almeno due Soci.

I casi di diniego dovranno essere motivati.

Tutti i Soci hanno uguale dignità, diritti e doveri.

I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

L'attività svolta dai Soci a favore del Comitato, compresa l'assunzione di cariche associative, è volontaria e gratuita e non può essere in nessun caso retribuita, fatta eccezione per la carica di componente dell'Organo di Controllo, come infra specificato. E' ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo le indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo e debitamente documentate.

La qualità di Socio si perde per:

- decesso;
- recesso;
- esclusione per mancata partecipazione alle riunioni del CO.RO. per più di quattro volte consecutive senza plausibile pervenuta giustificazione; in tale ipotesi, l'esclusione è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, che valuta l'esistenza, o meno, della giustificazione addotta e la sua eventuale plausibilità;
- esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, per inosservanza del presente Statuto o per azioni condotte contro l'immagine o le finalità del CO.RO..

Il Socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della fine dell'anno solare; in difetto l'iscrizione si intende rinnovata per l'anno successivo con conseguente obbligo di pagamento della quota.

I Soci in mora nel pagamento della quota per due anni consecutivi sono automaticamente esclusi dal Comitato.

I Soci receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere al CO.RO. non possono riavere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio del Comitato.

Art. 5

Doveri dei Soci

L'appartenenza al CO.RO. ha carattere libero e volontario, ma impegna i Soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Tutti i versamenti, quote, lasciti o contribuzioni effettuati dai Soci a qualunque titolo sono volontari e restano acquisiti a titolo definitivo dal Comitato senza alcun obbligo di restituzione da parte di quest'ultimo.

TITOLO III

Organi e Amministrazione

Art. 6

Organi Sociali

Sono organi del Comitato:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Vice Presidente;

- il Segretario;

- il Tesoriere;

- l'eventuale Collegio dei Controllori o Controllore Unico.

Art. 7

Assemblea

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante del Comitato; regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea e hanno diritto al voto i Soci in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea è costituita dai Soci, o loro delegati, purché Soci. Ogni Socio delegato non può rappresentare più di due altri Soci deleganti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, località, data e ora in cui la riunione ha luogo, e/o mediante l'inserimento della convocazione nel sito internet del Comitato stesso, almeno sei giorni antecedenti la data di convocazione.

Per le decisioni, vale la maggioranza dei voti dei presenti (quorum deliberativo), fermo che non esiste quorum costitutivo (salvo che la legge o il presente Statuto dispongano diversamente). Il voto sarà di norma palese, salvo quando almeno un terzo dei Soci presenti chieda che venga svolto a scrutinio segreto.

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno, rispettivamente per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo, oppure quando se ne ravvisi la necessità o ne abbia fatto richiesta almeno un terzo dei Soci.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti i Soci che hanno diritto di trarne copia.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audiovideo collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel presente Statuto, il termine "socio" è inteso quale sinonimo di "associato" (di cui all'art. 25 CTS) e di "componente" (di cui all'art. 41 c.c.).

Art. 8

Consiglio Direttivo

Il CO.RO. é amministrato e diretto dal Consiglio Direttivo, composto da cinque membri.

Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la formulazione e la realizzazione dei programmi di attività del Comitato e in genere la sua ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo delibera sull'attribuzione di eventuali incarichi ai suoi membri, nonché eventuali mandati particolari ai Soci o sulla costituzione di gruppi di lavoro o su quanto sia ritenuto opportuno per la migliore riuscita delle attività programmate.

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da un altro Membro aggiunto ed è presieduto dal Presidente. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci, durano in carica fino all'assemblea che approva il bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio del loro incarico e sono rieleggibili.

Se durante il mandato si dimette per qualsiasi causa il Presidente oppure si dimettono altri componenti il Consiglio, si dovrà senza indugio procedere ad elezione assembleare per la carica rimasta vacante: il componente così eletto in sostituzione scadrà insieme agli altri componenti. Nelle more dell'elezione suppletiva suddetta il Consiglio prosegue la sua attività, in temporanea deroga al numero di suoi componenti di cui sopra, senza essere limitato alla sola ordinaria amministrazione.

Il Consiglio è convocato con avviso scritto, anche per posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno tre giorni antecedenti la data di convocazione.

Il Consiglio si riunisce comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e per definire l'ammontare delle quote associative. Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audiovideo collegati, secondo le modalità descritte per le riunioni dell'Assemblea all'art. 7.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio (quorum costitutivo) ed il voto favorevole della maggioranza dei

presenti (quorum deliberativo). In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Il verbale deve essere letto, approvato e sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario.

La qualità di membro del Consiglio Direttivo si perde per la mancata partecipazione alle riunioni del Direttivo stesso per più di quattro volte consecutive senza plausibile e pervenuta giustificazione: il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti (senza che il Consigliere di cui si discute rilevi ai fini dei quorum) in merito al venir meno della suddetta qualità, in base ai criteri sopra descritti.

Art. 9

Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Comitato di fronte a terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea. Esercita in proprio - salvo delega ad altro membro del Consiglio Direttivo, peraltro mai generali - tutti i poteri di amministrazione, ivi compresi quelli di carattere contabile e finanziario. Convoca e presiede le riunioni del CO.RO.. È autorizzato ad aprire, chiudere ed operare su conti correnti sia bancari che postali. In fase di apertura del conto può autorizzare alla firma altri membri del Comitato, i quali in tal caso potranno così compiere tutte le operazioni sul conto in sua vece.

In caso di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo, convocato senza indugio dal Vice Presidente, accerta l'impedimento e, ove lo ravvisi, provvede alla sostituzione. Fino alla nuova nomina, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 10

Vice Presidente

Al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, spettano i poteri di quest'ultimo, compresa la firma e la rappresentanza legale del Comitato davanti a terzi ed in giudizio. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, procede come sopra.

Art. 11

Segretario

Il Segretario svolge tutte le attività di segreteria del Consiglio Direttivo e del Comitato. Coadiuvato il Presidente ed il Tesoriere nell'esplicazione delle attività esecutive necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione del Comitato. Aggiorna il libro dei Soci sotto la vigilanza del Consiglio Direttivo, verifica le presenze dei Soci alle Assemblee, prepara il verbale delle

Assemblee e del Consiglio Direttivo; cura i rapporti con simpatizzanti ed interessati alle finalità del Comitato; provvede al disbrigo della corrispondenza. Nella sua attività può servirsi di collaboratori.

In caso di assenza o impedimento del Segretario, le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dalla persona scelta dal Presidente della rispettiva adunanza.

Art. 12

Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla tenuta dei libri sociali e dei registri contabili ove obbligatori, predispone il bilancio consuntivo e preventivo, oppure il rendiconto, provvede alla riscossione delle entrate di cui tiene la cassa e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo stabilisce importi, modalità ed eventuali limiti del suo potere di firma in banca.

Il Tesoriere, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvarrà ordinariamente della collaborazione degli altri membri del Consiglio Direttivo e, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, può avvalersi anche di professionisti esterni.

Stimola, in accordo con il Consiglio Direttivo, tutti i settori alla raccolta di fondi per gli scopi del Comitato: a tal fine, promuove e organizza iniziative volte al reperimento degli stessi, previa valutazione della loro redditività e fattibilità.

Art. 13

Organo di Controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di Controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea dei soci. Esso è costituito, in caso di organo monocratico, da un Controllore Unico o, in caso di organo collegiale, da un Collegio di Controllori, composto da tre Controllori Effettivi, di cui uno nominato dall'Assemblea quale Presidente, e da due Controllori Supplenti. In caso di silenzio della deliberazione assembleare sul punto, l'Organo di Controllo è monocratico.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica per tre esercizi e scadono in coincidenza con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della loro carica; il loro incarico è rinnovabile.

L'Organo di Controllo esercita altresì la revisione legale dei conti nel caso in cui siano superati i limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 117/2017.

Ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 D.Lgs. n. 117/2017, fermo che i suoi componenti, qualora debbano altresì procedere alla revisione legale dei conti al superamento dei limiti di cui sopra, devono essere tutti

scelti tra i Revisori Legali, iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 et 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni del Comitato o su determinati affari.

TITOLO IV

Patrimonio, bilancio e libri

Art. 14

Patrimonio

Il patrimonio del Comitato è costituito dai contributi volontari dei Soci, da erogazioni, donazioni, lasciti, anche di terzi, dai contributi e sovvenzioni di Enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche, da eventuali entrate per servizi resi dal Comitato, da somme o valori a qualsiasi titolo versati al Comitato.

Il patrimonio del Comitato, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 15

Diminuzione dell'eventuale patrimonio minimo

Quando risulta che l'eventuale patrimonio minimo previsto dalla Legge è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo e, nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio provvedere ai sensi di Legge.

Articolo 16

Divieto di distribuzione degli utili

Il Comitato ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati ai Soci, ai lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi del Comitato

stesso.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a)** la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche nel Comitato di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b)** la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, 1° comma, lettere n), u), v), et W) del CTS;
- c)** l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d)** le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS per come selezionate, recepite ed attuate ai sensi di quanto previsto nel presente statuto;
- e)** la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento o al diverso limite che verrà eventualmente stabilito in futuro con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

E' fatto obbligo di impiegare le risorse del Comitato per la realizzazione delle attività istituzionali, nonché delle altre eventuali attività secondarie e strumentali, di cui sopra.

Articolo 17

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e successive

modificazioni e integrazioni.

Il bilancio è predisposto e approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio dal Consiglio Direttivo, il quale provvederà altresì a redigere e far approvare il bilancio preventivo entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 (trenta) giugno.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del patrimonio del Comitato eventualmente resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite e, solo per la differenza, per il potenziamento delle attività del Comitato o per l'acquisto di beni strumentali.

E' vietata la distribuzione a chicchessia, né direttamente né indirettamente, in qualunque forma, di utili di gestione, nonché di fondi e riserve, a meno che non sia imposta per legge.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, eventualmente svolte, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio sociale secondo le linee guida ed i criteri ivi indicati, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti necessari; provvederà inoltre a pubblicare annualmente e a tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

Articolo 18

Libri

Il Comitato dovrà tenere i seguenti libri, che saranno vidimati:

- a) il libro dei Soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e il libro dell'Organo di controllo.

Il libro dei Soci di cui alla superiore lettera a) è tenuto a cura del Segretario sotto la vigilanza del Consiglio Direttivo; il libro di cui alla superiore lettera b) è tenuto a cura del Consiglio Direttivo; i libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 19

Scioglimento

In caso di estinzione del Comitato, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto deciso dall'Assemblea dei Soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso nel termine di legge dalla data di ricezione della richiesta che il Comitato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Qualora il Comitato perda la qualifica di ente ETS, si applicherà l'art. 50 CTS e ogni altra pertinente disposizione normativa.

Art. 20

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché alle più specifiche norme introdotte dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

In originale firmato:

Roberto GIACONE

Paolo-Maria SMIRNE

Certifico io sottoscritto, dott. Paolo-Maria Smirne, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, che la presente copia su supporto informatico e' conforme all'originale nei miei atti su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 , commi 1 e 3 del D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89; quale copia si trasmette ad uso consentito dalla Legge.

Torino, 20 gennaio 2026



Roberto
Giacone
20.01.2026
11:04:28
GMT+01:00